

		STATUTO ALBANOSTRA	

		COSTITUZIONE - QUALIFICAZIONE E PRINCIPI DI GESTIONE -	
		SEDE - DURATA - SCOPI	
		Art. 1 - COSTITUZIONE	
		E' istituita in Morro d'Alba un'associazione assistenziale di natura	
		mutualistica denominata	
		“ALBANOSTRA - Cassa Mutua G. Leopardi - ETS”	
		o, più semplicemente, “ALBANOSTRA - ETS”	
		nel presente statuto viene indicata, per brevità, con il termine Asso-	
		ciazione o Mutua.	
		Essa è stata fondata il 14 settembre 1873.	
		L'Associazione, disciplinata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.	
		117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto	
		compatibile, dal Codice civile e relative disposizioni di attuazione, basa	
		la propria attività sociale sui principi della mutualità volontaria e del	
		metodo della reciproca assistenza.	
		Nel periodo transitorio precedente l'iscrizione nel Registro Unico	
		Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ETS" non è spendibile nei	
		rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunica-	
		zioni al pubblico.	
		Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo	
		Settore, l'Associazione indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella	
		corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
		Art. 2 - PRINCIPI DI GESTIONE	
		1	

	L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro,	
	di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgi-	
	mento di attività di interesse generale in forma di mutualità.	
	Nell'esercizio della sua attività, la Mutua si ispira ai principi dell'inse-	
	gnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità	
	volontaria senza fini di speculazione privata e al metodo della recipro-	
	ca assistenza.	
	I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assi-	
	stenza sono in primo luogo la reciproca prestazione di aiuto tra gli	
	associati al verificarsi degli ipotizzati bisogni, per il tramite della forma-	
	zione, diretta e indiretta, dei mezzi necessari da utilizzarsi nelle	
	situazioni previste.	
	I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assi-	
	stenza si possono attuare anche attraverso il reciproco soccorso tra gli	
	associati nella forma della prestazione d'opera erogata dagli associati	
	a favore di altri associati o relativi familiari in modo personale, spon-	
	taneo e gratuito.	
	I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca	
	assistenza sono alla base del patto sociale che lega tra di loro gli	
	associati e gli associati e l'Associazione, pertanto tutte le iniziative ed	
	attività che sono realizzate dall'Associazione, debbono ispirarsi a tali	
	principi e metodo, sia dal punto di vista formale che sostanziale.	
	Art. 3 - SEDE	
	L'Associazione ha sede legale nel Comune di Morro d'Alba (An).	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare il trasferimento della	

	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale.	
	Le attività di cui sopra vengono svolte in conformità al contenuto e ai	
	limiti definitivi indicati nell'art. 5 del Codice del Terzo settore.	
	In tale contesto l'Associazione in particolare si prefigge la promozione	
	e l'inclusione sociale nel proprio territorio affinché ogni persona possa	
	rappresentare una più efficace risorsa per la comunità anche	
	attraverso:	
	a) l'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli	
	individui e dei gruppi	
	b) l'attuazione del principio di sussidiarietà e di solidarietà, per	
	affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare	
	squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;	
	c) lo sviluppo della democrazia e della persona umana	
	d) la piena attuazione dei diritti di cittadinanza e la realizzazione delle	
	pari opportunità fra donne e uomini	
	e) la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio	
	storico ed artistico	
	f) la realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le	
	attitudini e le capacità umane e professionali	
	g) la realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali;	
	h) il superamento di tutte le forme di disagio sociale	
	i) l'affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla forma-	
	zione permanente	
	j) lo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo ed alla	

promozione della salute.

Nello specifico, l'Associazione in ambito sanitario promuove e ge-
stisce, direttamente o in convenzione, un sistema mutualistico integra-
tivo e complementare del servizio sanitario nazionale. In particolare,
per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione potrà:

- erogare sussidi nella forma delle diarie da ricovero e dei rimborsi
delle spese medicosanitarie;

- consentire l'accesso a reti convenzionali per ridurre il costo delle prestazioni mediche e i tempi di attesa;

- favorire l'erogazione di servizi di consulenza medica e pronto intervento;
--

- organizzare check up e campagne di prevenzione sanitaria;

- favorire la diffusione della cultura della prevenzione e della tutela
della salute e promuovere l'adozione di corretti stili di vita al fine di
migliorare il benessere psicofisico dei propri associati;

- favorire servizi socio sanitari di natura residenziale e/o domiciliare
anche attraverso la stipula di convenzioni con cooperative, operatori
infermieristici ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le
persone che necessitano, anche temporaneamente, di assistenza
riabilitativa;

- realizzare programmi assistenziali finalizzati a garantire la permanenza a domicilio o in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili:

- erogare e/o favorire interventi e prestazioni sanitarie ivi comprese	
quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14	

	Febbraio 2001 pubblicato in G.U. n. 129 del 6 giugno 2001 e succes-	
	sive modificazioni ed integrazioni.	
	L'Associazione in ambito sociale provvede all'erogazione di assistenze	
	economiche in caso di vecchiaia, infortunio ed invalidità e sussidi alle	
	famiglie degli associati anche per il caso di morte dell'associato. In	
	particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione potrà:	
	- erogare sussidi di natura monetaria in caso di vecchiaia, infortunio e	
	invalidità;	
	- stipulare convenzioni con cooperative, operatori qualificati ed altri	
	soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone anziane o che	
	richiedono assistenza domiciliare;	
	- erogare sussidi, servizi e prestazioni al fine di ridurre gli oneri legati	
	alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;	
	- stipulare convenzioni con operatori economici per ridurre o rendere	
	più sostenibile nell'interesse dell'associato e dei suoi familiari il costo	
	di beni o servizi collegati alla gestione della famiglia e delle sue	
	esigenze;	
	- erogare interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 comma 1 e 2	
	della legge 8 Novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni ed	
	integrazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5	
	Febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive	
	modificazioni ed integrazioni.	
	In ambito educativo promuove il miglioramento delle condizioni morali	
	e culturali della collettività; in particolare potrà:	
	- promuovere eventi nei settori dell'informazione ed educazione	

	sanitaria, della formazione professionale e della cultura in generale;	
	- organizzare corsi di formazione ed altre attività formative;	
	- svolgere attività e promuovere iniziative che possano accrescere le	
	conoscenze, competenze e abilità anche lavorative degli associati e	
	dei loro familiari;	
	- promuovere ed eventualmente gestire interventi e servizi di edu-	
	cazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28	
	marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché	
	attività di interesse generale con finalità educative;	
	- promuovere ed eventualmente gestire la formazione extrascolastica,	
	finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo	
	scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto	
	della povertà educativa;	
	- promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell'am-	
	biente e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;	
	- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di inte-	
	resse sociale come previsto dall'art. 5 lettera i) del decreto legislativo	
	n. 117/2017 e successive modificazioni;	
	- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli e della	
	nonviolenza.	
	In ambito ricreativo promuove lo svolgimento di attività e l'organiz-	
	zazione di eventi nel settore del tempo libero.	
	L'Associazione potrà inoltre:	
	- promuovere e favorire servizi e prestazioni idonei all'avvio al lavoro	
	dell'associato e dei suoi familiari;	
	7	

	- diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di	
	solidarietà fra gli associati, nonché fra questultimi ed altri cittadini che	
	si trovano in stato di bisogno o emarginazione attraverso l'organizza-	
	zione delle risorse fisiche, materiali, morali degli associati e dei terzi	
	che a qualunque titolo partecipano alle attività dell'Associazione, com-	
	prese le prestazioni d'opera erogate dagli associati e loro familiari in	
	modo personale, spontaneo e gratuito;	
	- organizzare attività sportive dilettantistiche, turistiche di interesse	
	sociale, culturale e religioso, nonché di promozione e diffusione della	
	cultura, e della pratica del volontariato.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione può stipulare	
	convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri termali, centri	
	di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni	
	altro ente pubblico e privato.	
	L'Associazione oltre a poter esercitare le attività di interesse generale	
	previste dall'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive	
	modificazioni ed integrazioni, può esercitare, a norma dell'art. 6 del	
	Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse	
	generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo	
	criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.	
	L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attra-	
	verso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non	
	corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse	
	generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza	
	nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	

	L'Associazione può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni di natura immobiliare, mobiliare necessarie o utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che	
	indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione l'Associazione	
	potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini	
	dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi dell'Associazione.	
	Tutte le attività sopra indicate dovranno essere svolte secondo le	
	modalità e in presenza dei requisiti previsti dalle vigenti norme di	
	legge. Resta in particolare precluso all'Associazione lo svolgimento	
	delle attività riservate ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1^ settembre 1993	
	e del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.	
	Art. 6 - CATEGORIE DI SOCI	
	Il numero degli associati è illimitato.	
	Gli associati si possono suddividere nelle seguenti categorie:	
	a) soci onorari;	
	b) soci ordinari;	
	c) soci sostenitori.	
	Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche (cooperative, mutue,	
	associazioni culturali, enti morali e locali) che si siano distinte per	
	l'impegno sociale e civico nei confronti dell'Associazione e favoriscano	
	in modo rilevante il perseguimento delle finalità della Mutua. I Soci	
	onorari non devono versare le quote associative, non possono essere	
	eletti a cariche sociali, né possono esprimere liste di candidati; non	
	hanno diritto di voto né ad ogni e qualsiasi assistenza e previdenza	

	economica.	
	Possono essere soci ordinari le persone fisiche che abbiano compiuto	
	la maggiore età e che siano soci, clienti o dipendenti del socio	
	fondatore e sostenitore dell'Associazione: BANCA DI CREDITO	
	COOPERATIVO DI OSTRÀ E MORRO D'ALBA S.C. Possono essere	
	soci ordinari anche le persone fisiche che abbiano compiuto la	
	maggiore età e che abbiano la qualità di iscritti, associati, partecipanti	
	o utenti degli altri soci sostenitori dell'Associazione.	
	Possono essere soci sostenitori le persone giuridiche che per mezzo	
	dei propri apporti volontari intendano partecipare a programmi plu-	
	riennali finalizzati allo sviluppo dell'Associazione e/o sostenere econo-	
	micamente in ogni forma possibile, anche mettendo a disposizione le	
	proprie risorse umane e tecniche, l'attività dell'Associazione. Le	
	contribuzioni dei soci sostenitori sono sempre volontarie, in quanto	
	non vi è nessun obbligo giuridico a loro carico di contribuire in quanto	
	trattasi in ogni caso di liberalità erogate a favore dell'Associazione.	
	Ogni associato è iscritto in un'apposita sezione del libro degli associati	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	Art. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE	
	Chi desidera diventare associato deve presentare domanda al Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	La domanda dei soci ordinari deve indicare:	
	- nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e	
	attività svolta;	
	- la dichiarazione di possedere i requisiti per l'ammissione ad asso-	
	10	

	ciato di cui al precedente art. 6;	
	- l'autorizzazione in favore della Mutua di chiedere ed ottenere dai soci	
	sostenitori informazioni sull'esistenza e la natura dei rapporti in essere	
	con l'associato al fine di permettere la valutazione nel tempo della	
	permanenza dei requisiti previsti per lo status giuridico di associato	
	della Mutua;	
	- l'impegno a versare la quota di ammissione, i contributi associativi e	
	gli apporti sociali stabiliti dai competenti organi sociali a carico dei soci	
	ordinari della Mutua;	
	- l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei	
	regolamenti interni e di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi	
	sociali.	
	La domanda dei soci sostenitori deve essere sottoscritta dal legale	
	rappresentante e deve indicare:	
	- denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, ogget-	
	to sociale e data di costituzione;	
	- l'impegno a versare la quota di ammissione alla Mutua;	
	- l'impegno a sostenere la Mutua nel conseguimento degli scopi	
	sociali;	
	- l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei	
	regolamenti interni e di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi	
	sociali.	
	Alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della deliberazione	
	dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.	
	Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministra-	

	zione secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità per-	
	seguite e le attività d'interesse generale svolte.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro	
	degli associati.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla	
	agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di	
	Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comu-	
	nicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della sua successiva con-	
	vocazione.	
	Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso	
	l'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato	
	all'instaurazione e gestione del vincolo associativo; i dati non possono	
	essere comunicati o diffusi a terzi fatte salve l'espressa accettazione	
	da parte dell'interessato e le comunicazioni richieste per gli adem-	
	pimenti di legge.	
	Art. 8 - RAPPORTO ASSOCIATIVO	
	Il vincolo associativo si costituisce dalla data di accettazione della	
	domanda da parte del Consiglio di Amministrazione ed è subordinato	
	al pagamento della quota di ammissione.	
	E' vietata in ogni caso e in modo assoluto la temporaneità della parte-	

	cipazione alla vita associativa. Non è quindi ammessa la figura del-	
	l'associato temporaneo.	
	Tutti gli associati hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato	
	attivo e passivo.	
	Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti	
	dalle leggi.	
	Gli associati hanno inoltre il diritto di:	
	- beneficiare delle erogazioni monetarie, prestazioni, servizi e assi-	
	stenze garantite nel rispetto e nei limiti del precedente articolo 5 e del	
	successivo articolo 13.	
	- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché	
	iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;	
	- godere del pieno elettorato attivo e passivo;	
	- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'an-	
	damento;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'As-	
	sociazione;	
	- recedere dall'appartenenza all'Associazione;	
	- esaminare i libri sociali, presentando motivata istanza all'organo che	
	ne cura la tenuta, con un preavviso di almeno 15 giorni.	
	I medesimi sono obbligati a:	
	- effettuare il versamento della quota di ammissione di cui al succes-	
	sivo articolo 12;	
	- versare i contributi associativi stabiliti annualmente dal Consiglio di	
	Amministrazione ed eseguire il pagamento degli eventuali altri apporti	

	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non intenda o non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.	
	La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.	
	Il recesso, per essere valido, deve essere portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione mediante apposita comunicazione.	
	L'associato recedente deve comunque portare a termine gli impegni o gli incarichi presi nei confronti dell'Associazione.	
	Art. 10 - ESCLUSIONE	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso, a suo insindacabile giudizio, l'associato che:	
	a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Mutua, oppure fomenta dissidi o disordini fra gli associati;	
	c) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della Mutua;	
	d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti previsti dal successivo art. 16 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti dell'Associazione;	
	e) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione in particolare si renda moroso nel versamento della quota di ammissione ovvero dei contributi associativi così come determinati dall'Assemblea ovvero dal Consiglio di Amministrazione.	

	Nei casi indicati alle lettere d) ed e) l'associato inadempiente deve	
	essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola,	
	e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 (trenta) giorni dal	
	detto invito e sempreché l'associato si mantenga inadempiente.	
	La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di	
	associato, a tutti gli effetti, nel momento in cui la relativa comunica-	
	zione giunge all'associato.	
	Art. 11 - COMUNICAZIONE	
	Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma	
	dell'articolo 10 devono essere comunicate a mezzo lettera raccoman-	
	data, all'interessato il quale può ricorrere all'Arbitro di cui al successivo	
	art. 29. Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con	
	lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della	
	deliberazione; esso non ha effetto sospensivo.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 12 - COMPOSIZIONE	
	Il patrimonio della Mutua, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
	proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento	
	dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione,	
	fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori	
	e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali,	
	anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento	
	individuale del rapporto associativo.	

	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal fondo sociale di dotazione che è formato dalle quote di ammis-	
	sione versate dai soci ordinari, il cui valore è stabilito dall'Assemblea	
	tra un minimo di 5,00 = (cinque virgola zero zero) Euro ed un massimo	
	di 100,00=(cento virgola zero zero) Euro pro-capite, e dalle quote di	
	ammissione versate dai soci sostenitori, il cui valore è pari almeno a	
	80.000 (ottantamila virgola zero zero) Euro pro-capite;	
	b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli eventuali avanzi di	
	gestione di cui al successivo art. 14;	
	c) da altre riserve libere o vincolate per specifiche attività mutualistiche	
	e sociali;	
	d) dai contributi straordinari dei soci ordinari stabiliti dall'Assemblea	
	per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di gestione rilevato nel	
	bilancio annuale; tali contributi possono essere stabiliti solo dall'As-	
	semblea e non possono superare 100,00=(cento virgola zero zero)	
	Euro pro-capite, per esercizio sociale;	
	e) da eventuali riserve straordinarie formate con lasciti o donazioni. I	
	lasciti e le donazioni che la Mutua avesse a conseguire per un fine	
	determinato ed avente carattere di perpetuità saranno tenuti distinti	
	dal restante patrimonio sociale e le rendite relative dovranno essere	
	erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal	
	donante.	
	In caso di disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale l'As-	
	semblea può deliberare la copertura utilizzando dapprima gli avanzi di	
	gestione degli esercizi precedenti, poi le riserve statutarie e quindi il	

	fondo sociale di dotazione nei limiti previsti dalla normativa vigente.	
	Solo dopo aver utilizzato le predette poste del patrimonio sociale il	
	disavanzo può essere coperto attraverso i contributi straordinari di cui	
	alla precedente lettera d) del presente articolo.	
	Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente	
	impiegate in depositi o obbligazioni della BANCA DI CREDITO	
	COOPERATIVO DI OSTRÀ E MORRO D'ALBA S.C. o in titoli di stato	
	o garantiti dallo stato o strumenti con analoga rischiosità.	
	Il patrimonio dell'Associazione nelle sue diverse articolazioni costi-	
	tuisce il fondo comune dell'Associazione destinato esclusivamente alle	
	attività dell'Associazione, funzionali al perseguimento delle finalità	
	statutarie.	
	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E PRESTAZIONI	
	Art. 13 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E PRESTAZIONI	
	L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento	
	da:	
	- contributi associativi dovuti dai soci ordinari al fine dell'erogazione	
	delle prestazioni contemplate dallo scopo dell'Associazione;	
	- liberalità, donazioni, lasciti testamentari, ricevute dagli associati o da	
	terzi;	
	- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e/o private;	
	- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 12;	
	- entrate derivanti da marginali attività commerciali e produttive, non-	
	ché da attività di raccolta fondi.	
	Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclu-	
	18	

	sivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.	
	I contributi associativi dovuti dai soci ordinari sono stabiliti annual-	
	mente dal Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione disciplina anche le modalità e i termini	
	del versamento dei contributi da parte degli associati.	
	Le prestazioni contemplate dallo scopo dell'Associazione sono fornite	
	agli associati in regime di mutualità nell'ambito delle disponibilità di	
	bilancio e nel rispetto del principio di uniformità di disciplina del rap-	
	porto associativo.	
	Le prestazioni possono essere fornite anche mediante contratti	
	conclusi con compagnie di assicurazione o accordi con altri enti	
	mutualistici.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art. 14 - ESERCIZIO SOCIALE	
	L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (tren-	
	tuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione	
	provvede alla redazione del bilancio di esercizio, redatto ai sensi	
	dell'articolo 13 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni ed	
	integrazioni.	
	Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea entro	
	centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e comunque in tempo	
	utile per essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore nei termini di legge.	
	Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno	

	destinati ai fondi di riserva o in ogni caso reinvestiti per lo svolgimento	
	dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - ORDINAMENTO - AMMINISTRA-	
	ZIONE - RAPPRESENTANZA	
	Art. 15 - ORGANI	
	Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea degli Associati;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) l'Organo di Controllo.	
	ASSEMBLEA	
	Art. 16 - MATERIE	
	L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione	
	almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio nei termini di	
	statuto e di legge.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il	
	soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	
	b) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi,	
	ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di	
	responsabilità nei loro confronti;	
	c) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o	
	dallo Statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea straordinaria:	

	a) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;	
	b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.	
	Nel caso in cui l'associazione abbia più di cinquecento soci, l'assemblea, ai sensi del secondo comma dell'articolo 25 del D. Lgs. n. 117/2017, potrà delegare parte delle proprie competenze, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.	
	Art. 17 - CONVOCAZIONE	
	L'Assemblea potrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione quante volte lo riterrà utile alla gestione dell'Associazione secondo le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque convocarla in luogo diverso dalla sede dell'Associazione purché nel territorio nazionale.	
	L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto da tanti associati che rappresentino almeno un decimo degli associati stessi.	
	La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da trasmettere a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.	
	L'avviso di convocazione deve essere trasmesso con qualunque	

	mezzo idoneo e rispetto al quale sia possibile ottenere prova di	
	ricezione da parte dei destinatari, a titolo esemplificativo ma non	
	esaustivo: consegna brevi manu, posta, fax, email, purché gli indirizzi	
	o i recapiti risultino iscritti, a richiesta dei medesimi, nel libro degli	
	associati.	
	Art. 18 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA - QUORUM	
	L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia	
	presente e rappresentata almeno la maggioranza degli associati e in	
	seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati pre-	
	senti e rappresentati nella adunanza.	
	L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sia	
	presente e rappresentata almeno la maggioranza degli associati ed in	
	seconda convocazione quando è presente e rappresentato almeno un	
	decimo degli associati, salve le diverse maggioranze richieste in modo	
	inderogabile dalla legge.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli	
	associati presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato dell'Asso-	
	ciatione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio dopo la	
	liquidazione, le delibere relative devono essere prese con il voto	
	favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti nel libro degli	
	associati.	
	Se il numero di associati dell'Associazione non è inferiore a cinque-	
	cento si possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo	
	svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche	

	rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie	
	di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.	
	A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo,	
	quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice Civile, in quanto	
	compatibili.	
	Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio d'Amministrazione e indicati	
	nell'avviso di convocazione, le adunanze dell'Assemblea si potranno	
	svolgere anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a	
	distanza in audio e videoconferenza a condizione che tutti i parteci-	
	panti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la	
	discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argo-	
	menti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In	
	particolare è necessario che:	
	- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del	
	proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente	
	gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video colle-	
	gati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire,	
	dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è stata convocata,	
	dove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	

	E' altresì ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via	
	elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che	
	partecipa e vota.	
	E' fatta in ogni caso salva la possibilità dell'Assemblea di deliberare un	
	apposito regolamento che disciplini nello specifico le modalità di	
	gestione delle assemblee in modalità telematica e le relative modalità	
	di votazione.	
	Le delibere assembleari devono farsi constare nell'apposito libro ver-	
	balì sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.	
	Il libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati deve essere messo a	
	disposizione degli associati presso la sede dell'Associazione.	
	Art. 19 - DIRITTO DI VOTO	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da	
	almeno 3 mesi, nel libro degli associati e non siano in mora nei	
	versamenti della quota di ammissione e dei contributi associativi	
	ordinari e straordinari.	
	Ciascun associato ha un voto.	
	Gli associati, che per qualsiasi motivo non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare	
	soltanto da altri associati mediante delega scritta.	
	Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre	
	associati ovvero di cinque se il numero di associati non è inferiore a	
	cinquecento.	
	Si applicano i commi quattro e cinque dell'art. 2372 del Codice Civile,	
	in quanto compatibili.	

Art. 20 - PRESIDENZA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente se nominato, ed in assenza anche di quest'ultimo da persona designata dall'Assemblea.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Il segretario può anche non rivestire la qualità di associato.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dell'adunanza, ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato, accerta e proclama i risultati delle votazioni, dando atto di quanto precede nel verbale dell'adunanza; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21 - NUMERO - COMPOSIZIONE - DURATA

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque o sette o nove o undici membri di cui rispettivamente due (se i membri sono cinque), tre (se i membri sono sette), quattro (se i membri sono nove), cinque (se i membri sono undici) designati su lista presentata dai soci

	sostenitori e scelti, in ogni caso, tra i soci ordinari.	
	Spetta all'Assemblea degli Associati deliberare il numero dei membri	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso	
	di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza,	
	anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di	
	comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti	
	associative del Terzo settore.	
	Si applica in tal caso l'articolo 2382 del Codice Civile.	
	Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della	
	loro nomina che non può in ogni caso superare i sei esercizi a	
	mandato e sono sempre rinnovabili.	
	In mancanza di fissazione del termine, essi durano in carica tre	
	esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'appro-	
	vazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effet-	
	to dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato rico-	
	stituito.	
	Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute	
	consecutive è considerato decaduto.	
	Nessun compenso spetta agli Amministratori per la loro carica, fatto	
	salvo quanto disposto dal successivo art. 24, penultimo comma.	
	Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Asso-	
	ciatione nell'esercizio delle loro mansioni e nei limiti fissati dall'Assem-	
	blea per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa.	

	I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice	
	Presidente nella prima riunione utile.	
	Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono	
	essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso.	
	Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina,	
	devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo	
	settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26	
	del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappre-	
	sentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o con-	
	giuntamente.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale,	
	pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non	
	sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne	
	erano a conoscenza.	
	Art. 22 - SOSTITUZIONE	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammini-	
	stratori, per dimissioni o altre cause, alla loro sostituzione provvede	
	l'Assemblea degli Associati, appositamente convocata ovvero nel	
	corso della prima adunanza utile, quando di imminente convocazione.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica	
	all'atto della loro nomina.	
	Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori decade	
	l'intero Consiglio di Amministrazione; gli amministratori rimasti in	
	carica devono convocare l'Assemblea con la massima urgenza con-	
	sentita al fine di procedere con le nuove nomine.	
	27	

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la
nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal-
l'Organo di Controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di
ordinaria amministrazione.

La sostituzione degli amministratori è deliberata nel rispetto delle
riserve statutarie previste per le varie categorie di associati in materia
di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Qualora venga a mancare il Presidente, gli altri amministratori prov-
vedono a sostituirlo procedendo con la nomina di uno dei componenti
del Consiglio di Amministrazione in carica.

Art. 23 - CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo
sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia
fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato presso la
sede dell'Associazione; il Presidente potrà comunque convocarlo in
luogo diverso purché nel territorio della Regione Marche.

La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da inviarsi o
recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di
urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati
almeno un giorno prima della riunione.

L'awiso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o elettro-
nico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che
consenta la verifica dell'avvenuta ricezione, compresi, a titolo esem-
plificativo e non esaustivo, la posta elettronica e il telefax purché

l'indirizzo e il recapito siano previamente comunicati dall'interessato.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli
amministratori in carica e sono presiedute dal Presidente o, in caso di
sua assenza dal Vice Presidente, se nominato; in mancanza dal
Consigliere designato dagli intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito,
anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora
siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo
se nominato.

Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per video o tele
conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere
identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire
in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere,
trasmettere o visionare documenti. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di
adunanza in forma totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura
dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi

	ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente	
	e il soggetto verbalizzante.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare un apposito regola-	
	mento che disciplini nello specifico le modalità di funzionamento delle	
	adunanze con mezzi di telecomunicazione.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.	
	Sono prese con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei com-	
	ponenti il Consiglio di Amministrazione e sempre a voto palese le	
	deliberazioni relative:	
	- alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	- alla nomina del Comitato Esecutivo o di componenti del Consiglio di	
	Amministrazione a cui sono delegate parte delle attribuzioni proprie	
	del Consiglio;	
	- all'eventuale remunerazione di Consiglieri investiti di particolari inca-	
	ricchi a norma del successivo art. 24, penultimo comma;	
	- alla ammissione di nuovi soci sia ordinari che sostenitori;	
	- all'esclusione di un socio nei casi previsti dall'art. 10;	
	- alla disciplina delle prestazioni mutualistiche ed assistenziali;	
	- alla determinazione dei contributi associativi dovuti dai soci ordinari a	
	norma del precedente art. 13, commi tre e quattro;	
	- alle richieste di affidamenti bancari di qualunque tipo;	
	- alle acquisizioni o cessioni di immobili, alla partecipazione a società	
	o enti;	
	- all'assunzione di dipendenti e collaboratori;	

	- alle proposte elaborate dal Consiglio per la modifica del presente	
	statuto e per l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni di	
	competenza assembleare;	
	- alla convocazione dell'Assemblea avente ordine del giorno diverso	
	da quello dell'approvazione del bilancio.	
	Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono farsi constare	
	nell'apposito libro verbali.	
	Art. 24 - POTERI	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione dell'Associazione.	
	Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria	
	e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge	
	sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.	
	Può perciò anche deliberare l'adesione dell'Associazione a consorzi	
	ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile	
	all'Associazione stessa ed agli associati; può concedere, postergare o	
	cancellare ipoteche.	
	Ai sensi della lettera e) dell'art. 25 del codice del terzo settore le	
	deliberazioni di esclusione degli associati rientra tra le competenze	
	riservate al Consiglio di Amministrazione in quanto organo eletto	
	dall'assemblea.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più	
	dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo, il cui numero e le	
	cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio a norma del	
	successivo art. 25.	

	Possono formare oggetto di delega soltanto competenze gestionali	
	relative all'amministrazione ordinaria dell'Associazione e non potranno	
	essere comunque delegate le attribuzioni relative alla redazione del	
	bilancio e quelle di cui al precedente art. 23 richiedenti il voto	
	favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Ai Consiglieri investiti di particolari incarichi può essere stabilita una	
	eventuale remunerazione. Tale remunerazione è deliberata dal Con-	
	siglio di Amministrazione, sentito l'Organo di Controllo.	
	Il Consiglio può nominare il direttore, il segretario generale, i	
	coordinatori delle attività, istituire comitati tecnici, scientifici, etici e	
	valoriali, di orientamento e verifica, anche fra estranei, stabilendone la	
	composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.	
	COMITATO ESECUTIVO	
	Art. 25 - COMITATO ESECUTIVO	
	Il Comitato Esecutivo, laddove nominato, è costituito da tre membri	
	eletti dal Consiglio di Amministrazione di cui uno di gradimento dei	
	Soci Sostenitori.	
	Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o dal Vice Presi-	
	dente del Consiglio di Amministrazione in carica e la scadenza del	
	mandato sarà contestuale alla scadenza del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione.	
	Il Comitato Esecutivo rendiconta al Consiglio obbligatoriamente ogni	
	sei mesi.	
	Su delega del Consiglio, il Comitato Esecutivo può esercitare compe-	

	tenze gestionali ed operative relative all'amministrazione ordinaria	
	dell'Associazione con esclusione di quelle indicate nel sesto comma	
	del precedente art. 24.	
	PRESIDENTE	
	Art. 26 - PRESIDENTE	
	La firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in	
	giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche ammini-	
	strazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti	
	attive e passive riguardanti la Mutua davanti a qualsiasi autorità	
	giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vice Presidente se nominato o, in mancanza o	
	nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o	
	chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad altro consigliere,	
	nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori della Mutua	
	e solo per singoli atti o categorie di atti.	
	ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Art. 27 - ORGANO DI CONTROLLO	
	L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea	
	degli Associati al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, dove non	
	ricorrenti, per volontà dell'assemblea.	
	33	

	Nel caso di organo collegiale, esso si compone di tre membri effettivi e	
	due supplenti, eletti dall'Assemblea.	
	I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del	
	Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al	
	comma due, art. 2397 del Codice Civile.	
	Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere	
	posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto	
	e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con	
	riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora	
	applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammi-	
	nistrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo	
	31, comma 1 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del	
	Terzo Settore), la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di con-	
	trollo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'os-	
	servanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed	
	attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità	
	alle linee guida ministeriali.	
	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo	
	di Controllo.	
	I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento	
	procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e	
	a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento	

	delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	I componenti dell'Organo di Controllo devono assistere alle adunanze	
	del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del	
	Comitato Esecutivo, se nominato.	
	I componenti dell'Organo di Controllo, che non assistono senza giusti-	
	ficato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due	
	adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comi-	
	tato Esecutivo, decadono dall'ufficio a norma dell'art. 2405 del Codice	
	Civile.	
	L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e i relativi membri	
	sono rieleggibili.	
	Art. 28 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se	
	ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare	
	un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti	
	nell'apposito registro.	
	ARBITRATO	
	Art. 29 - ARBITRATO	
	Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati e l'Asso-	
	ciatione oppure tra gli associati in materia di recesso o esclusione	
	nonché su questioni attinenti l'applicazione, esecuzione e interpre-	
	tazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nei regolamenti	
	interni o nelle delibere degli organi dell'Associazione purché per legge	
	possa formare oggetto di compromesso o comunque su ogni altra	
	questione attinente a qualunque titolo ai rapporti ed all'attività dell'As-	
	35	

	sociazione, sarà deferita alla decisione di un arbitro unico, da	
	nominarsi in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale c/o la	
	Camera di Commercio di Ancona.	
	I soggetti interessati dichiareranno di conoscere tale Regolamento,	
	con particolare riguardo, ma non limitatamente, alle modalità di desi-	
	gnazione dell'arbitro.	
	L'arbitro unico deciderà in via rituale secondo diritto.	
	VOLONTARI	
	Art. 30 - VOLONTARI	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il	
	tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene	
	comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie	
	capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e	
	gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per	
	fini di solidarietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nep-	
	pure dai beneficiari.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le	
	spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata,	
	entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal-	
	l'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese	
	di tipo forfetario.	
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti	
	di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.	

117.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31 - FUNZIONAMENTO TECNICO E AMMINISTRATIVO

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Tramite regolamento potranno essere stabiliti i poteri del segretario generale, del direttore e del Comitato Esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti dell'Associazione.

Art. 32 - SCIoglimento - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 33 - RINVIO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal

[illegible]

=====

=====

Io sottoscritto Dott. Guarracino Giuseppe, Notaio in Ostra,
iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona,
certifico, ai sensi dell'art. 22 del c.a.d. e dell'art. 68 ter della L.N.,
che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale,
firmato a norma di legge, redatto su supporto cartaceo.